

TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

IL GIUDICE

N. 6 / 2019 N. P. CONSUM.
N. 52 / 2021 REP.

Nel procedimento n. 6/2019

relativo alla procedura da sovraindebitamento (piano del consumatore)

richiesta da Calabrese Anna, nata a Milano il 16/9/1951 c.f.: CLBNNA51P56F205F,

rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Domenichelli;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11/9/2019,

ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che Calabrese Anna, con ricorso depositato in data 12/6/2019 proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore e che il Giudice con decreto del 11/9/2019 ha dichiarato aperto il procedimento;

- ritenuto che la ricorrente sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L. 3/2012, in quanto la stessa ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla attività imprenditoriale e/o professionale eventualmente svolta;

- ritenuto che all'uopo occorra, altresì, esaminare nel suo complesso l'oggetto del piano proposto che riguarda pacificamente anche debiti derivanti da finanziamenti personali sottoscritti dal ricorrente;

- preso atto che la proposta del piano del consumatore nonché la relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. 3/2012 dell'O.C.C. Dott.ssa Paola Sesti prevede il pagamento integrale dei debiti in prededuzione per spese legali e procedura, il pagamento parziale nella misura del 19% dei debiti chirografari (percentuale quest'ultima considerata ammissibile non prevedendo la normativa di riferimento alcun limite minimo per il pagamento dei creditori chirografari) e il pagamento delle rate dei debiti non falcidiabili per la durata del piano;

- rilevato che l'O.C.C. ha precisato la sussistenza del requisito della meritevolezza del sovraindebitato, posto che, dagli elementi in atti emerge come la ricorrente non abbia



colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, precisando, peraltro, l'assenza di atti in frode ai creditori;

- verificato, infine, che l'O.C.C. nella sopramenzionata relazione particolareggiata ha esposto la convenienza del piano del consumatore rispetto alla alternativa liquidatoria;

- considerato che non risultano contestazioni alla proposta, alla relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis, L. 3/2012 ed in particolare alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;

- ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis, co. 3 L. 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da Calabrese Anna, nata a Milano il 16/9/1951, c.f.:
CLBNNA51P56F205F,

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al Giudice sull'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

La pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Massa.

Si comunichi.

Massa, 02/11/2021

Depositato in Cancelleria il

02/11/2021

IL CANCELLIERE

Dott. Raffaele PEPE

Raffaele Pepe

Il Giudice

Dott. Alessandro Pallegri

Alessandro Pallegri